

Prot.: 2696/RI

**Oggetto: Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti microbiologici derivanti dalla determinazione della pulizia microbica su mascherine chirurgiche presso il Laboratorio chimico di Genova e da rifiuti prodotti in sede di screening anti Covid 19 presso la sede della Direzione in via Rubattino 4 Genova- Autorizzazione Trattativa diretta su MePA con la società RICUPOIL srl ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016.**

**CIG: Z9F2DCF4EC**

**CPV: 90520000-8**

### **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DI SUPPORTO**

**VISTO** il D.Lgs. 300/99 di riforma dell'organizzazione di Governo;

**VISTO** il D.Lgs.165/2001 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

**VISTI** lo Statuto, il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane;

**VISTI** gli artt. 11 e 14 del Regolamento di contabilità;

**PREMESSO** che con nota prot. n. 2350/RI del 10 luglio 2020, parzialmente integrata con la nota prot.n.2690 RI del 28 luglio 2020, il Laboratorio Chimico di Genova ha comunicato che, a seguito di disposizioni impartite dalla Direzione Centrale Antifrode e Controlli, era in attivazione l'attività di analisi su mascherine chirurgiche, collegata all'emergenza COVID 19;

**CONSIDERATO** che nelle note richiamate:

- si comunica la necessità di procedere allo smaltimento del materiale ( liquidi di estrazione, mascherine, ecc.) derivante dall'effettuazione delle prove e delle analisi sulle mascherine - codice CER 180103;

- si chiede di attivare un servizio di smaltimento tramite BIOBOX con ritiro settimanale dei rifiuti per almeno 6 mesi ;

**DATO ATTO** che:

- con comunicazione del 17 luglio 2020 questo Ufficio ha richiesto alla società COSP Tecno Service , affidataria del servizio di pulizia per le sedi in questione e del servizio di smaltimento rifiuti pericolosi per i Laboratori di Genova e di Savona, la disponibilità a ritirare e smaltire anche i rifiuti in oggetto;
- la società COSP Tecno Service più volte sollecitata telefonicamente ha posticipato l'invio di una risposta che ad oggi non risulta pervenuta;

**CONSIDERATO** che:

- è stata interpellata, a fini comparativi, la società RICUPOIL srl, in quanto:

- impresa presente su MEPA;
- attuale fornitore del medesimo servizio per ARPAL Liguria,
- soggetto con il quale non è stato stipulato alcun contratto negli ultimi 36 mesi
- soggetto con sede in Genova, tenuto conto delle criticità della viabilità ligure

-la società ha presentato l'offerta n. 0465/2020 con validità 31 dicembre 2020 che riporta il costo di 3,50 /Kg per lo smaltimento dei rifiuti potenzialmente infetti ( mascherine ecc) ed il costo di 3 Euro per ciascun BIOBOX ( capacità 30 l) fornito;

**CONSIDERATO inoltre** che:

- presso Palazzo santa Limbania, sede che ospita sia gli uffici della Direzione sia quelli degli UDD di Genova 1 e di Genova 2, nonché il Laboratorio Chimico di Genova, dall'ultima settimana di luglio sarà attivato il progetto di screening collettivo mediante Rapit Test Sars Cov2 sui dipendenti che hanno aderito;
- l'esecuzione dei test può necessitare di ulteriori accertamenti mediante tampone naso/orofaringeo;
- l'esecuzione di tali analisi produce rifiuti potenzialmente infetti, catalogabili come CER 180103;

**RITENUTO:**

- di stimare necessario impegnare la somma di Euro 1600,00 oltre IVA per lo smaltimento settimanale, per 26 settimane, e per il ritiro, il trasporto e lo smaltimento del materiale derivante dall'effettuazione delle prove e delle analisi sulle mascherine e dei rifiuti potenzialmente infetti prodotti nell'esecuzione dello screening collettivo mediante Rapit Test Sars Cov2;

- di stabilire che qualora allo scadere del contratto lo stesso risulti capiente e sussista la necessità di proseguire nelle attività descritte in premessa, sarà prorogata la validità temporale;

**CONSIDERATO** che:

- l'art.36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- il valore del servizio non supera la soglia prevista per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016;

**VERIFICATO** che per tale servizio non sono presenti convenzioni CONSIP né altre iniziative sul portale "Acquisti in rete", ma che lo stesso è riferibile al Bando "Servizi di smaltimento rifiuti" presente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);

**PRESO ATTO** che nell'ambito del MePA è stata istituita la possibilità di utilizzare una procedura per eseguire l'affidamento, oltre all'Ordine diretto e alla Richiesta di offerta, denominata "Trattativa diretta";

**CONSIDERATO** che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione semplificata rispetto alla tradizionale Richiesta di offerta, rivolta a un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui l'indicazione del criterio di aggiudicazione, l'invito ai fornitori, la gestione delle buste d'offerta, le fasi di aggiudicazione;

**PRESO ATTO** che la "Trattativa diretta" viene indirizzata a un unico fornitore e risponde a due fattispecie normative: Affidamento Diretto con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) – D.Lgs.n.50/2016, Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63, D.Lgs.n.50/2016;

**CONSIDERATO** che nei confronti di RICUPOIL srl sono stati effettuati i controlli circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016 previsti per affidamenti dell'importo in questione;

**RITENUTO** di stabilire che:

- nel caso di successivo accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto nel frattempo stipulato verrà risolto, con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta con l'incameramento di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto;
- contratto sarà altresì risolto dalla Stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel patto di integrità;

**PRESO ATTO** che:

- la spesa, in quanto imprevedibile, non è stata indicata nella programmazione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020-2021, ma, in quanto inferiore a Euro 40.000,00 sarà comunicata in sede di variazione della stessa;
- la spesa sarà imputata sul conto di budget 2020 FD FD05100030 “Pulizia, Guardiania e vigilanza” della Direzione , codice contabile articolo C05.0012.0042 “Servizi di smaltimento rifiuti”;
- il Codice Identificativo Gara (CIG) è **Z9F2DCF4EC** ;

nell'esercizio delle funzioni conferitegli dalla vigente normativa;

**DETERMINA**

**ARTICOLO 1**

Per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, è autorizzato l'avvio di una trattativa diretta sul Portale MePA con la società RICUPOIL srl con sede in via Laiasso 1R 16141 Genova, Codice Fiscale e Partita IVA 00260400106 per la fornitura del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti microbiologici derivanti dalla determinazione della pulizia microbica su mascherine chirurgiche presso il Laboratorio chimico di Genova e da rifiuti prodotti in sede di screening anti Covid 19 presso la sede della Direzione in via Rubattino 4 Genova, secondo quanto indicato nell'offerta n. 04652020.

**ARTICOLO 2**

Il corrispettivo per il servizio richiesto è stimato in Euro 1.600,00 (milleseicento/00) IVA esclusa, per la durata di 26 settimane;  
Qualora fosse necessario proseguire il servizio ed il contratto risultasse capiente sarà estesa la durata dello stesso .

**ARTICOLO 3**

È approvato il Capitolato tecnico amministrativo che disciplina il servizio, allegato al presente atto.

**ARTICOLO 4**

In caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel Patto di Integrità, il contratto sarà risolto da questa Stazione Appaltante.

**ARTICOLO 5**

**DT II - LIGURIA ,PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**  
**Ufficio di Supporto**  
Sezione Acquisti

In caso di accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016, il contratto nel frattempo stipulato verrà risolto, con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta con l'incameramento di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto.

### **ARTICOLO 6**

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.50/2016, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione è il dott. Emiliano Calcagno, in qualità di POER Sezione Laboratori.

Genova, 28 luglio 2020

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO**  
**Dott. Davide Aimar**  
Documento firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Carretta